## VADEMECUM 2.0 IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA NEL PERIODO DI EMERGENZA DA CORONAVIRUS

Aggiornato alla L. n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020



La chiusura degli Uffici Immigrazione – p. 3;



La sospensione dei procedimenti amministrativi p. 4-5;



La proroga della validità dei permessi di soggiorno, autorizzazioni, titoli di viaggio, nulla osta già rilasciati– p. 6–9;



Le implicazioni in materia di sanità, iscrizione anagrafica, rapporti di lavoro, altri rapporti di diritto privato – p. 10-12;



La proroga dei percorsi di accoglienza – p. 13;




Procedimenti giudiziari – p. 14-16.

## **INDICE**

## LA CHIUSURA DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE

**COSA VUOL** 

DIRE?



Chiusura degli Uffici Immigrazione delle Questure: almeno fino al 3 maggio 2020 (Circ. Min. Int. dipartimento P.S. del 14.4.2020 n.555-DOC/C/DPPS/FUN/CTR/1898-20)

ECCEZIONE:

Rimangono aperti per la ricezione delle richieste di riconoscimento della protezione internazionale e per le espulsioni.

## LA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI Gli articoli di riferimento dei decreti legge intervenuti

Art. 9 D.L. 9/2020 del 2 marzo 2020 «Procedimenti amministrativi di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza» Art. 103 D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020 art. 103, c. 1 «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza»

Art. 37 D.L. 23/2020 del 8 aprile 2020 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza»

Legge di conversione 27/2020 del 24 aprile 2020:

essa non ha apportato modifiche all'art. 103, c. 1 D.L. 18/2020.

Tali articoli prevedono che i termini prodromici, endoprocedimentali e finali relativi ai procedimenti amministrativi pendenti o successivi alla data del 23 febbraio ricominciano a decorrere dal 15 maggio 2020.

## Segue- LA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ALCUNI ESEMPI



- Nelle procedure attualmente pendenti per il rilascio-rinnovo-conversione di permesso di soggiorno i termini ordinatori di 60 giorni per la conclusione del procedimento previsti all'art. 5, c. 9, D.Lgs. 286/98 ricominciano a decorrere dal 15 maggio 2020;
- Nelle procedure attualmente pendenti per il rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare il termine ordinatorio di 90 giorni per la conclusione del procedimento previsto dall'art. 29, c. 8 D.Lgs 286/98, sconta la sospensione;
- Anche nelle procedure attualmente pendenti per il rilascio dei seguenti nulla osta si applicherà la sospensione dei termini fino al 15 maggio 2020: nulla osta al lavoro stagionale; nulla osta al lavoro per casi particolari (ricerca, carta blu, trasferimenti infrasocietari);
- Nel calcolare il termine ultimo (fino a quarantotto mesi, ex art. 9 ter inserito con D.L. 113/2018) per la conclusione dei procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio ex art. 5 e 9 L. 91/92 e del relativo termine annuale per l'impugnazione del silenzio inadempimento della Pubblica Amministrazione si dovrà tenere conto del periodo di sospensione;
- Sono prorogati i termini di validità dei certificati esteri utili al vaglio dei procedimenti amministrativi in materia di immigrazione.

LA PROROGA DELLA
VALIDITÀ DEI
PERMESSI DI
SOGGIORNO
L'articolo di
riferimento dei
decreti legge
intervenuti

Art. 103, comma 2-quater L. 27/2020: I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al <u>31 agosto 2020</u> (...).

Art. 103, comma 2-quinquies L. 27/2020: Le disposizioni di cui al comma 2 –quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22 (lavoro subornato a tempo determinato e indeterminato), 24 (lavoro stagionale), 26 (lavoro autonomo), 30 (motivi familiari), 39 –bis (motivi di studio) e 39 -bis .1 (ricerca lavoro, imprenditorialità studenti) del decreto legislativo 286/98. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.

Art. 78 comma 3-sexies L. 27/2020: La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del D. Lgs. 286/98, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, è prorogata al 31 dicembre 2020.

# agosto Sono prorogati fino al 2020:

I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, per ricongiungimento familiare, per lavoro per casi particolari di cui all'art. 27 D.Lgs. 286/98;

le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al D.Lgs. 286/98;

i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 251/2007.

Segue – LA PROROGA DELLA VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO, TITOLI DI VIAGGIO, NULLA OSTA GIÀ RILASCIATI <u>CASO 1</u>. Se si è appena entrati in Italia con un visto di tipo C (di durata inferiore ai 90 giorni) o in esenzione da visto tale titolo che autorizza al soggiorno in Italia ha validità fino al 31 agosto 2020 (art. 103, c. 2-quater, lett. b L. 27/2020).

LA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E LA PROROGA DELLA VALIDITÀ DEI PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rilascio del primo permesso di soggiorno

<u>CASO 2</u>. Se si è entrati in Italia da tempo e non si ha un permesso di soggiorno, ma si integrano i requisiti per richiederlo:

A - Se la situazione personale richiede urgentemente il rilascio del permesso di soggiorno (ad esempio: cure mediche, donne in stato di gravidanza): posso richiederlo subito alla Questura dal momento che «la Pubblica Amministrazione deve garantire la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti attività urgenti, anche sulla base di motivate istanza degli interessati» art. 103, c. 1, secondo periodo D.L. 18/2020, presentando richiesta con qualsiasi modalità che renda conoscibile la domanda alla Questura.

B – Se la situazione personale NON richiede il rilascio del permesso di soggiorno con urgenza (ad esempio: stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana), posso attivarmi per formalizzare la domanda alla Questura attraverso kit postale.


LA SOSPENSIONE DEI
PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI E LA
PROROGA DELLA
VALIDITÀ DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI IN
MATERIA DI PERMESSO
DI SOGGIORNO

Rinnovo, conversione del permesso di soggiorno <u>CASO 3</u>. Pur in mancanza di una indicazione normativa sulla data entro cui devono essere scaduti i permessi per essere prorogati sino al 31 agosto dall'art. 83 comma 2 quater del D.L. 18/2020, si ritiene che possano rientrare in tale novero quantomeno quelli scaduti dopo il 31 gennaio 2020 (termine previsto dal D.L. 18/2020 *ante* conversione). In tali casi dal 31 agosto 2020 potrà essere fatto decorrere il termine fino a 60 gg per la richiesta di rinnovo/conversione (salvo ipotesi eccezionali, vedi caso 4).

<u>CASO 4</u>. Se il mio titolo di soggiorno è scaduto dopo il 31 gennaio 2020 e intendo chiedere la conversione del mio permesso solo da studio a lavoro subordinato o da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, ho termini sospesi fino al 31 agosto.

<u>CASO 5</u>. Nulla è specificato dai D.L. e dalla L. di conversione in merito ai permessi di soggiorno scaduti prima del 31 gennaio 2020. Si consiglia di presentare la propria domanda quanto prima con l'assistenza di un operatore del diritto.

LE IMPLICAZIONI IN MATERIA DI SANITÀ, ISCRIZIONE ANAGRAFICA, RAPPORTI DI LAVORO E ALTRI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI



Tessera Sanitaria: per i cittadini stranieri non comunitari aventi un permesso di soggiorno rientrante fra le categorie di cui all'art. 34, comma 1 e 2 D.Lgs. 286/98, cui sia prorogata la validità fino al 31 agosto 2020, sarà garantita l'iscrizione al SSN.

Il nuovo art 17 quater, introdotto dalla L. 27/2020 di conversione del D.L 18/2020, in adesione a quanto già previsto dall'art 12 del D.L. 9/2020, prevede che l'art. 12 del D.L. 9/2020 prevede che la validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 è prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, prevede che per le tessere sanitarie di nuova emissione o per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, è stato predisposto un sistema telematico di rilascio copia. La stampa delle tessere in formato PDF è possibile solo per le tessere con data di scadenza prorogata al 30 giugno 2020. La stampa di tali tessere non ha validità TEAM.



Iscrizione anagrafica: ai sensi dell'art. 7, co. 3 d.p.r. 223/1989, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, si è tenuti al rinnovo all'ufficiale di anagrafe della dichiarazione di dimora abituale nel comune di residenza. In questa situazione emergenziale, essendo prorogata la validità dei titoli di soggiorno, deve essere garantita l'iscrizione al Registro anagrafico.



Rapporti di lavoro: i cittadini stranieri di Paesi Terzi, in possesso di un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, nei casi anzidetti in cui ne sia prorogata automaticamente la validità, potranno proseguire o instaurare un nuovo rapporto di lavoro;



Rapporti di diritto privato: i cittadini stranieri di Paesi Terzi, in possesso di un permesso di soggiorno, potranno instaurare ogni altro rapporto di diritto privato che postuli la regolarità del soggiorno, data la proroga della validità del titolo. A titolo di esempio, per rapporto di diritto privato si intende: stipula di un contratto di locazione, l'apertura di un conto corrente, l'iscrizione al Centro per l'impiego.

## PROROGA DEI PERCORSI DI ACCOGLIENZA PER DETERMINATE CATEGORIE DI STRANIERI

Con il nuovo art. 86 bis comma 2, introdotto dalla L. 27/2020, viene prevista la proroga dei percorsi di accoglienza, anche a fronte del venir meno dei requisiti necessari, per le seguenti categorie:

- Minori stranieri non accompagnati che abbiano raggiunto la maggiore età
- richiedenti protezione internazionale con provvedimento di rigetto della domanda di asilo definitivo o, pur impugnato, con efficacia non sospesa;
- titolari di protezione internazionale o umanitaria
- soggetti vulnerabili, titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis), 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quantomeno per quelli inseriti nel sistema di protezione ex art 1 sexies comma 1 del D.L. 416/89.

Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI
Gli articoli di
riferimento dei
decreti legge e
legge intervenuti

Art. 83, c. 1, 2 e 3 D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020 "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" Art. 36, c. 1 D.L. 23/2020 del 8 aprile 2020 "Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare"

Legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 Art. 3 c.1 D.L. n. 28 del 30 aprile 2020 "Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di cui al decretolegge n. 18 del 2020"



### RINVIO D'UFFICIO DELLE UDIENZE

Gli articoli sopra riportati prevedono il rinvio d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.

## Segue-PROCEDIMENTI GIUDIZIARI



L'art. 83, terzo comma, D.L. 18/2020 come modificato dalla L. di conversione n. 27/2020 prevede delle ipotesi in cui NON sarà disposto un rinvio delle udienze. Fra queste ipotesi rientrano: le cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative ai minori stranieri non accompagnati e in genere, in materia di minori, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona; i procedimenti di convalida dell'espulsione, dell'allontanamento e del trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea.



Le udienze relative ai procedimenti in materia di immigrazione e protezione internazionale saranno rinviate dopo l'11 maggio 2020, tranne i procedimenti inerenti i trasferimenti cd. Dublino, i quali di norma, vengono proposti con contestuale istanza cautelare, i procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dei provvedimenti della Commissione Territoriale che abbia dichiarato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e quelle fissate dinanzi alla Corte d'Appello (unico giudice a ritenere tale materia rientrante tra quelle di cui all'art. 83 comma terzo D.L. 18/2020).

#### **SOSPENSIONE DEI TERMINI**



Le norme anzidette prevedono che dal 9 marzo all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Sono sospesi i termini sia per l'adozione dei provvedimenti giudiziari che la proposizione di atti introduttivi del giudizio e della proposizione delle impugnazioni.

### Segue -PROCEDIMENTI GIUDIZIARI



L'art. 83, terzo comma, D.L. 18/2020 come modificato dalla L. di conversione n. 27/2020 prevede delle ipotesi in cui NON sarà disposto un rinvio delle udienze. Fra queste ipotesi rientrano: le cause di competenza del Tribunale per i Minorenni relative ai minori stranieri non accompagnati e in genere, in materia di minori, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona; i procedimenti di convalida dell'espulsione, dell'allontanamento e del trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea.



I termini di opposizione e di impugnazione nei procedimenti in materia di protezione internazionale e quelli ad essi connessi, (*tranne*: i procedimenti inerenti i trasferimenti cd. Dublino, i quali di norma, vengono proposti con contestuale istanza cautelare; i procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dei provvedimenti della Comm. Territoriale che abbiano dichiarato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale), non rientrano tra le eccezioni previste e sono dunque da ritenersi sospesi fino all'11 maggio 2020.

<u>ATTENZIONE</u>: per i procedimenti pre-Minniti è preferibile impugnare i decreti emanati dal Tribunale entro 30 giorni dinanzi alla Corte di Appello.

A cura di Marco Ferrero, professore a contratto di Diritto dell'Immigrazione Università Ca' Foscari Venezia Fabrizio Ippolito D'Avino, Foro di Venezia Francesco Mason, Foro di Venezia Chiara Roverso, Eleonora Lucatello, Foro di Padova